

Titolo Progetto: La riforma del diritto penale tributario

Soggetto proponente: GUERRINI ROBERTO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Analisi della recente riforma dei reati tributari introdotta dal d. lgs. n. 158/2015 e le possibili problematiche derivanti dall'interazione con la "parte generale" del diritto penale. Prospettive di inserimento dei reati tributari nel catalogo della "parte speciale" del d. lgs. n. 231/2001.

Indicazione del Responsabile Progetto

GUERRINI ROBERTO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto

Obiettivo / Finalità

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge delega n. 23 del 2014, la recente novella legislativa introdotta con il d. lgs. n. 158 del 2015 nell'ambito del sistema del c.d. "diritto penale tributario" ha apportato evidenti novità al novero delle fattispecie incriminatrici previste dal d. lgs. n. 74/2000. Lo scopo prefigurato dall'ultima riforma dovrebbe rispondere ad un'esigenza di complessiva razionalizzazione del sistema, ponendosi come obiettivo finale una concreta "riduzione dell'area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza – quella penale – ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, ritenuti insidiosi anche rispetto all'attività di controllo"; in effetti, tale intento non può che derivare indubbiamente dalle evidenti lacune proprie della precedente struttura normativa, conseguenti soprattutto all'incedere della crisi economica che ha comportato il crescente moltiplicarsi di procedimenti penali in realtà derivati, per larga misura, dalla situazione di insolvenza o di crisi di liquidità delle imprese. A tal fine, il legislatore delegato ha quindi tentato di revisionare il diritto penale tributario favorendo una maggiore attuazione dei principi di tassatività e proporzionalità delle sanzioni rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti posti in essere, cercando comunque di muoversi all'interno delle coordinate di fondo per come già delineate dal d. lgs. n. 74/2000, incentrate, come noto, sulla diretta tutela dell'interesse sostanziale alla percezione dei tributi. Su tale direttrice, rilevante importanza hanno assunto soprattutto la rimodulazione delle soglie di punibilità inizialmente previste dalle singole fattispecie di reato, nonché l'individuazione di nuove ipotesi di non punibilità, che certamente agiscono nell'ottica di un diritto penale di stampo promozionale perché subordinate all'integrale pagamento dei debiti tributari contratti. Dopo circa un anno dall'entrata in vigore tale novella, si rende necessario un primo bilancio dei predetti obiettivi inizialmente prefigurati dalla stessa, che tuttavia tenga doverosamente di conto anche del rapporto con i principi generali del diritto penale dai quali comunque non è possibile discostarsi. Pertanto, dopo un'iniziale trattazione della nuova normativa "penal-tributaria", quale risulta a seguito dell'intervento operato dal d. lgs. n. 158/2015, si procederà all'analisi della prima giurisprudenza sul punto, nel tentativo di evidenziare possibili problematiche derivanti dall'interazione con la "parte generale" del diritto penale ed al fine di verificare l'ipotesi di una progressiva creazione di un sottosistema penale incentrato su autonome regole derivanti dal c.d. "particolarismo tributario" ed evidenziando, ove necessario, correttivi e prospettive di armonizzazione. Un'ultima direzione di ricerca, de jure condendo,

valuterà l'opportunità di estendere la sanzionabilità dei fatti suddetti anche nell'ambito della responsabilità da reato degli enti di cui al d. lgs. n. 231/2001, la cui "parte speciale" ancora oggi esclude inspiegabilmente l'ambito tributario per una serie di ragioni, non tutte condivisibili.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Progetto	Tempi di realizzazione (n. mesi)	Obiettivi delle singole fasi
1		6	

Durata Progetto [giorni/mesi]: 0/6

Il Proponente

Prof. Roberto Guerrini


Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità

Prof. Roberto Guerrini
